

REGOLAMENTO (CE) N. 1890/97 DEL CONSIGLIO

del 26 settembre 1997

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di salmoni dell'Atlantico d'allevamento originari della Norvegia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995⁽¹⁾, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, in particolare gli articoli 8 e 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Denuncia

(1) Nell'agosto 1996, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽²⁾, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di salmoni dell'Atlantico d'allevamento originari della Norvegia. Il procedimento è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata congiuntamente dalla Scottish Salmon Growers' Association Ltd (SSGA) e dalla Shetland Salmon Farmers' Association (SSFA), per conto dei produttori comunitari la cui produzione complessiva di salmoni dell'Atlantico d'allevamento costituiva una proporzione rilevante della produzione comunitaria totale del prodotto in questione. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto originario della Norvegia e del conseguente grave pregiudizio, che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

(2) Alla stessa data⁽³⁾ è stato iniziato un procedimento antisovvenzioni parallelo relativo alle importazioni degli stessi prodotti, per il quale si è svolta un'inchiesta distinta del presente procedimento antidumping.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 253 del 31. 8. 1996, pag. 18.

⁽³⁾ GU C 253 del 31. 8. 1996, pag. 20.

2. Apertura dell'inchiesta

(3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'inizio dell'inchiesta i produttori, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i denunziati e ha dato alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare osservazioni scritte e di chiedere di essere sentite.

(4) In considerazione del numero elevato di parti interessate dal procedimento e dei termini vincolanti in conformità dell'articolo 6, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 384/96 (in seguito denominato «regolamento di base»), è stato fatto ricorso al campionamento dei produttori comunitari e dei produttori/esportatori norvegesi.

Per i produttori che sostengono la denuncia, la Commissione ha deciso di limitare l'inchiesta su alcuni aspetti del pregiudizio ad un campione rappresentativo di 16 produttori comunitari, in conformità dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2 del regolamento di base.

Riguardo ai produttori/esportatori norvegesi, la Commissione ha selezionato due campioni rappresentativi distinti di sei allevatori e di sei esportatori, previa consultazione e con il consenso delle parti interessate, in conformità dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2 del regolamento di base. Tuttavia, la Saga Lax Norge A/S, una società che era stata inizialmente inserita nel campione degli esportatori ma che non ha fornito alla Commissione le informazioni giudicate necessarie ai fini dell'inchiesta, è stata sostituita dalla Domstein Salmon A/S.

(5) La Commissione ha inviato questionari alle società selezionate per i campioni dei produttori comunitari, degli allevatori norvegesi e degli esportatori norvegesi, nonché ad importatori collegati e indipendenti nella Comunità, alle associazioni di distributori e di imprese di trasformazione che si sono manifestate e ai loro membri.